



## PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA  
Servizio caccia e pesca

DETERMINAZIONE N. 376 del 24/03/2026

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE - MODIFICHE CONSEQUENTI L'APPROVAZIONE DELL'O.P.G.R. 381/2025**

### IL DIRIGENTE

#### **RICHIAMATI:**

- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e l'articolo 147 bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 30 dicembre 2024, che attribuisce al sottoscritto dott. Gianluca Cristini le funzioni di dirigente del Settore "Agricoltura, ambiente, caccia e pesca";

#### **PREMESSO** che:

- con Deliberazione n° 20/2024 il Consiglio provinciale ha approvato il "Regolamento per la caccia di selezione al cinghiale", attuata anche sul territorio della provincia di Sondrio in ottemperanza all'Ordinanza del Presidente Giunta regionale n. 105/2023, e contestualmente ha autorizzato il dirigente del Settore "Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca" ad apportare eventuali modifiche o integrazioni necessarie al fine di rendere più efficace l'azione venatoria finalizzata alla riduzione della specie cinghiale sul territorio;
- con determinazione n° 677/2024 si è proceduto ad una parziale modifica di detto regolamento al fine di aggiornarlo con la sopravvenuta Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 207/2024;

**VERIFICATO** che in data 11 settembre 2025 è stata approvata l'Ordinanza Presidente Giunta regionale n. 381 che, sostituendo l'OPGR precedente, integra per il territorio di Regione Lombardia le misure previste dalle ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina africana n.3/2025 e n. 4/2025 e prevede, inoltre, l'utilizzo di un applicativo gestionale predisposto da Regione Lombardia per la registrazione dei capi di cinghiale prelevati in caccia/controllo e delle carcasse rinvenute sul territorio;

**RITENUTO**, per tali motivi, di dover procedere pertanto ad una parziale modifica dei contenuti del Regolamento, approvando il testo condiviso con il Corpo di Polizia Provinciale;

### DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, ad una parziale rettifica del "Regolamento per la caccia di selezione al cinghiale" approvato con determinazione n° 677/2024;
2. di approvare il nuovo testo del Regolamento, allegato alla presente determinazione.

Il Dirigente  
CRISTINI GIANLUCA  
F.to digitalmente



## PROVINCIA DI SONDRIO

### REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

Le presenti disposizioni si applicano alla caccia di selezione al cinghiale autorizzata in ottemperanza all'ordinanza del Presidente Giunta regionale 10 novembre 2023 - n. 105 "Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana".

Il cinghiale rientra tra i capi cacciabili all'interno della specializzazione ungulati. Pertanto, sono ammessi alla caccia di selezione del cinghiale tutti i cacciatori abilitati, iscritti nei Comprensori Alpini di Caccia alla specializzazione ungulati e che siano in regola con il pagamento di un'eventuale quota aggiuntiva richiesta dal CAC per la caccia a tale specie.

Come previsto all'art. 5 della Legge Regionale 17 luglio 2017, n. 19 "Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti", per far fronte alle spese di prevenzione e indennizzo dei danni, i comitati di gestione dei CAC, possono determinare nei confronti dei soggetti ammessi al prelievo della specie una quota supplementare pari all'ammontare del contributo base di euro 55,00, previsto dall'articolo 32, comma 1, della l.r. 26/1993. Inoltre, i comitati di gestione possono altresì prevedere un ulteriore contributo integrativo, non superiore a euro 51,65, per ogni capo di cinghiale maschio di classe II (età > 12 mesi) prelevato oltre al secondo.

Come previsto dall'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 381/2025, il prelievo venatorio può essere esercitato:

- per cinque giornate settimanali;
- senza alcuna limitazione di orario diurno o notturno, per l'intero anno solare, anche in corrispondenza dei periodi di svolgimento di altre forme di prelievo venatorio;
- nelle ore notturne, esclusivamente avvalendosi di adeguati dispositivi per la visione notturna in assenza di fonti di luce;
- senza l'obbligo di accompagnatore previsto all'art. 4 del "Regolamento per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati";
- con libero accesso a tutti i settori dei Comprensori alpini di caccia ai quali il cacciatore è iscritto per la specializzazione ungulati;
- con accesso ai punti fissi sopraelevati di sparo, individuabili esclusivamente in relazione alla necessità dello svolgimento dell'attività in sicurezza e previa comunicazione ai competenti organi di Polizia provinciale, organizzato in modo da garantirne la massima operatività settimanale e la massimizzazione del prelievo, come segue:
  - a. coordinato dai comprensori alpini di caccia per i punti fissi da essi stessi allestiti;
  - b. coordinato dai comprensori alpini di caccia per i punti fissi allestiti dai singoli privati, in accordo con questi ultimi;
- con distribuzione delle fascette da apporre al tarso dei capi prelevati, assicurata dal Comprensorio alpino di caccia secondo necessità in tutti i giorni della settimana, a esclusione della domenica;
- con l'utilizzo del foraggiamento attrattivo secondo quanto disposto dalla normativa regionale di settore;

Tutti i soggetti che svolgono attività di gestione faunistico - venatoria verso la specie cinghiale dovranno altresì utilizzare l'applicativo gestionale messo a disposizione da Regione Lombardia (APP Cinghiali) per l'annotazione dei capi abbattuti e la registrazione delle ulteriori informazioni, secondo quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale.

#### **ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO**

La caccia al cinghiale si intende come forma di caccia "senza capo assegnato", con esercizio della caccia in forma singola e non a squadre.

Ciascun cacciatore deve programmare l'uscita, la cui durata complessiva non può essere superiore a 5 ore/giorno anche frazionate in non più di due periodi, senza contare i tempi di avvicinamento al punto di caccia, indicando orari di inizio e rientro. Qualora il cacciatore dovesse ritardare l'orario di uscita, non potrà comunque ritardare l'orario di rientro già comunicato.

L'attività venatoria può essere svolta unicamente nel punto fisso comunicato dal cacciatore, identificandolo con coordinate GPS.

Ogni cacciatore dovrà comunicare al Comprensorio Alpino, secondo le modalità dallo stesso individuate, le uscite della settimana successiva, segnalando ora d'inizio e ora di fine caccia ed indicando il settore e il punto preciso di

caccia.

Entro il venerdì il Comprensorio Alpino trasmette tramite mail alla Polizia Provinciale l'elenco relativo alle uscite comunicate per la settimana successiva.

Inoltre, settimanalmente, i singoli Comprensori Alpini comunicheranno alla Provincia, utilizzando i file appositamente predisposti dalla stessa, gli elenchi delle uscite e degli abbattimenti effettuati nella settimana precedente.

Qualora si stia svolgendo la caccia al cinghiale in settori diversi da quelli al quale si è iscritti per la caccia di selezione agli altri ungulati, è vietato avere appresso o a bordo sul veicolo in uso, capi abbattuti di cervo, capriolo e camoscio, seppure correttamente abbattuti nel proprio settore e registrati. In caso di violazione si applicherà l'art. 9, comma e), del "Regolamento per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati".

Nelle giornate, negli orari di caccia consentiti per la caccia di selezione agli ungulati (capriolo, cervo, camoscio) la segnalazione di uscita per la caccia al cinghiale, qualora avvenga nel settore di appartenenza, si intende assolta senza necessità di specifica comunicazione. Restano obbligatori tutti gli altri adempimenti previste dalle presenti disposizioni.

La giornata di uscita per la sola caccia al cinghiale deve essere correttamente registrata sul tesserino venatorio regionale, mentre non deve essere registrata sull'insero zona Alpi.

### **PIANI DI PRELIEVO**

La Provincia predispone, per ogni Comprensorio Alpino, dei piani relativi alle soglie minime di prelievo coerenti con il "Piano Straordinario delle catture abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA), 2023-2028" (art. 2, c. 2, della L. n. 29/2022).

### **CONTROLLO DEL PRELIEVO**

A seguito dell'abbattimento di un cinghiale, analogamente a quanto avviene per le altre specie di ungulati, deve essere apposta, prima di qualsiasi movimentazione, una fascetta numerata al tendine di un arto posteriore.

L'abbattimento, contestualmente, deve essere registrato sul tesserino venatorio nonché nell'apposita scheda nella parte da compilare all'atto della cattura, mentre non deve essere registrato sull'insero zona Alpi.

La Provincia di Sondrio, a seguito di preventivo accordo con tutti i CAC, anche al fine di effettuare l'importante monitoraggio sanitario della trichinellosi (zoonosi già recentemente riscontrata sul territorio), dispone che tutti i cinghiali abbattuti vanno conferiti presso i punti di controllo istituiti dai C.A. per il rilevamento dei dati biometrici di ogni capo abbattuto mediante apposite schede fornite dalla Provincia, così come previsto al punto 3 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati".

Presso il medesimo punto di controllo, personale appositamente formato dovrà effettuare il prelievo di tessuto muscolare per la ricerca di Trichine nelle carni che andrà consegnato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sondrio, secondo tempi e modalità dallo stesso indicati.

Nell'attesa dell'esito di tale esame, l'animale abbattuto non potrà essere consumato né commercializzato.

In caso di esame con esito positivo il singolo cacciatore o il CAC dovranno contattare il servizio veterinario dell'ATS Montagna ed attenersi alle indicazioni ricevute in merito alla gestione del capo.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PRELIEVO VENATORIO**

In aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 31 della L.157/92 e art. 51 della LR 26/93), sono valide, ove applicabili, le disposizioni previste all'art. 9 del "Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati".

Inoltre, si prevede l'applicazione di specifici provvedimenti disciplinari a chiunque effettui le violazioni seguenti:

- uscita per la caccia di selezione al cinghiale in assenza di comunicazione al Comprensorio Alpino, ma giornata di caccia correttamente segnata sul tesserino venatorio: sospensione delle prime 3 giornate di caccia per la specializzazione ungulati;

- uscita per la caccia di selezione al cinghiale in assenza di comunicazione al Comprensorio Alpino e giornata di caccia non segnata sul tesserino venatorio: sospensione delle prime 6 giornate di caccia per la specializzazione ungulati;

- uscita per la caccia di selezione al cinghiale in punto diverso (o non sul percorso per raggiungere quello segnalato) da quello comunicato per iscritto al Comprensorio: sospensione delle prime 3 giornate di caccia per la specializzazione ungulati;

In caso di recidiva si applica un provvedimento pari al doppio di quanto riportato.



## PROVINCIA DI SONDRIO

---

### Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 376 del 24/03/2026

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE - MODIFICHE  
CONSEQUENTI L'APPROVAZIONE DELL'O.P.G.R. 381/2025 .**

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 24/03/2026

*Il Responsabile*  
( PASINI EMANUELE )  
f.to digitalmente